



Città di Lucca

Amministrazione comunale

04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente

Ordinanza n. 906 del 23/05/2017

Oggetto: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DEI PARCHI COMUNALI ATTREZZATI A PARCHI GIOCO PER BAMBINI, AL PARCO "LA MONTAGNOLA", NONCHÉ NELLE ADIACENZE DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO.


IL SINDACO

premesse che:

- pervengono all'Amministrazione Comunale numerose segnalazioni, esposti e/o richieste di intervento per la presenza di soggetti in stato d'ebbrezza alcolica e per il continuo rinvenimento di contenitori in latta e bottiglie di vetro, anche in frantumi, gettati a terra in parchi pubblici attrezzati come parchi gioco per bambini;
- l'abbandono di contenitori di vetro può costituire elemento di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, qualora vengano rotti in spazi pubblici o vengano utilizzati quali strumenti impropri per ledere o danneggiare;
- detto comportamento, di per se già sanzionabile quale abbandono di rifiuti, desta anche allarme sociale ed è fonte di degrado urbano potendo creare, in tal modo, nella cittadinanza, una percezione di incuria, abbandono e di scarsa sicurezza urbana;
- le aree attrezzate a parchi gioco risultano essere nei seguenti luoghi: Catro - S. Maria del Giudice; S. Maria a colle (via di Fregionaia); Ponte a Moriano (Parco Fluviale); S. Vito (via delle Pierone); Piazzale S. Donato; S. Anna (via De Gasperi); S. Anna (via Don Minzoni); S. Lorenzo a Vaccoli (via di Vaccoli, dietro la scuola elementare); S. Marco (via Salicchi); S. Vito (via Giorgini, scuola elementare); S. Maria del Giudice (via Vecchia per Pisa); Parco Valgimigli; via Bacchettoni (dietro l'isola ecologica); Giardino degli Osservanti (via Bacchettoni); S. Filippo (via di S. Filippo); Percorso Vita a Mutigliano; S. Anna (via Togliatti); S. Concordio (via Nottolini "Orti"); S. Concordio (via della Formica), a queste aree si aggiunge il parco pubblico denominato "La Montagnola" sito in loc. S. Concordio;

considerato che:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali", prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- è entrata recentemente in vigore la Legge 48/2017 avente ad oggetto: "disposizioni urgenti di sicurezza delle città", di conversione del Decreto Legge n. 14/2017; tale normativa prevede la "straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano" e definisce, all'art. 4, comma 1, la **sicurezza urbana** come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile ...";
- il presente provvedimento si inserisce all'interno degli atti concernenti l'**incolumità pubblica** (diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione), nonché all'interno di quelli concernenti la **sicurezza urbana** (diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminali o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di



violenza, anche **legati all'abuso di alcool** o all'uso di sostanze stupefacenti, ex art. 54, comma 4 *bis*, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"

- il Comune di Lucca ha emanato con Delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 09.10.2008, il Regolamento d'uso dei parchi gioco, il quale all'art. 5, comma 1, lettera *J*), elenca tra le attività interdette "il bivacco, l'abuso di bevande alcoliche e la sistemazione di giacigli", ma non vieta il mero consumo di bevande alcoliche;

ritenuto necessario:

- emettere un provvedimento di urgenza, per tutti motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che, nelle more della entrata in vigore del nuovo del Regolamento del decoro, vieti il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree elencate in premessa, per evitare che si crei un clima di insicurezza tale da limitare la fruizione di aree gioco e parchi pubblici da parte della cittadinanza e, in particolare, l'utenza debole, bambini, anziani e al fine di garantire la convivenza civile salvaguardando i diritti alla salute e la riposo;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 54 comma 4, del D. Lgs. 267/2000 il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Lucca;

tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:

- la L. n. 689/1981;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 54, commi 4 e 4 bis;
- il D.L. n. 14/2017, convertito in L. n. 48/2017;

ORDINA

che nelle aree attrezzate a verde pubblico e/o attrezzate a parco giochi del territorio comunale, così come elencate in parte motiva, nonché nelle adiacenze dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, con esclusione del complesso delle Mura Urbane, il cui utilizzo è disciplinato con apposito Regolamento, sono vietati, fino al 31 dicembre 2017, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione

Avverte che: la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 *bis*, comma 1 *bis*, del D. Lgs. 18 agosto 2000 da 25 euro a 500 euro. È prevista, altresì la misura cautelare del sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/1981, dei contenitori delle bevande alcoliche.

Dispone:


- di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione, oltreché sul sito internet dell'ente;
- agli enti e/o organi competenti è demandata l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti in relazione alla presente ordinanza.

Dà atto che:

- a) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lucca, per vizi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione;
- b) ai sensi di legge avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- c) la presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Lucca – Ufficio Territoriale del Governo e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lucca;
- d) il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lucca, li 19/05/2017

IL SINDACO



Tambellini Alessandro / ArubaPEC S.p.A.